

**LA LEGGE ELETTORALE DELLA REGIONE SARDEGNA:
UN “BIPOLARISMO FORZATO” A “MULTIPARTITISMO ESTREMO”**

STEFANO ARU

(Ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico,
Università degli Studi di Cagliari)

Data di pubblicazione: 29 settembre 2024

Il presente articolo è stato sottoposto a procedura di doppio referaggio anonimo

STEFANO ARU*

**La legge elettorale della Regione Sardegna:
un “bipolarismo forzato” a “multipartitismo estremo”**

Abstract (It.): *il saggio si sofferma sulla legge elettorale della Regione Sardegna (l. statutaria n. 1/2013) con l’obiettivo di dimostrare che le soglie di sbarramento ivi previste, se da un lato garantiscono l’aggregazione delle forze politiche attorno alle principali coalizioni in campo, dall’altro non sono in grado di scongiurare la frammentazione del sistema politico-partitico in Consiglio regionale.*

Abstract (En.): *the essay focuses on the electoral law of the Region of Sardinia (Statutory Law No. 1/2013) to demonstrate that the electoral thresholds envisaged therein, if on the one hand they guarantee the aggregation of political forces around the main coalitions, on the other hand they are not able to prevent the fragmentation of the political-party system in the regional Council.*

Parole chiave: *regionalismo, Sardegna, soglie di sbarramento, sistemi elettorali, rappresentanza politica.*

Keywords: *regionalism, Sardinia, electoral thresholds, electoral systems, political representation.*

* Ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Cagliari.

SOMMARIO: 1. Una legge elettorale ad aggregazione forzata. – 2. La legge elettorale sarda: un caso isolato nel panorama della legislazione elettorale regionale. – 3. Alcune coordinate della giurisprudenza costituzionale in materia elettorale. – 4. La legge elettorale sarda davanti al giudice amministrativo. – 5. Ripensare la legge elettorale della Regione Sardegna.

1. *Una legge elettorale ad aggregazione forzata*

Come si ricorderà, lo scorso 25 febbraio si sono svolte le elezioni del Presidente e del XVII Consiglio regionale della Sardegna¹. Al termine dello scrutinio è risultata eletta, con il 45,39% dei voti, Alessandra Todde, candidata alla Presidenza per la coalizione di centrosinistra². Il candidato Paolo Truzzu, invece, espressione dello schieramento di centrodestra³, si è fermato al 44,97% dei voti, facendo registrare un risultato ben al di sotto rispetto a quello conseguito dalla coalizione a suo sostegno. Quest'ultima, peraltro, con il 48,99% dei voti, non solo si è rivelata più performante del

* Ricercatore in Istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Cagliari.

¹ Per un primo commento sulle elezioni regionali in Sardegna si v. P. CIARLO, *Regioni e coalizioni: le elezioni regionali in Sardegna e in Abruzzo*, in *Federalismi.it* (www.federalismi.it), 8/2024, IV ss.

² Hanno aderito alla coalizione del centrosinistra le seguenti liste: MoVimento 5 Stelle; Demos democrazia solidale; Progressista; Partito socialista italiano-Sardi in Europa; Sinistra futura; Fortza Paris; Partito democratico della Sardegna; Orizzonte comune; Uniti per Alessandra Todde; Alleanza Verdi e Sinistra.

³ Hanno aderito alla coalizione del centrodestra le seguenti liste: Riformatori sardi; UDC Sardegna; Lega Salvini Sardegna; Partito Sardo d'Azione; Forza Italia Berlusconi-PPE; Sardegna al Centro 20venti; Alleanza Sardegna-Partito liberale italiano; Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni; Democrazia cristiana con Rotondi.

candidato Presidente, ma ha anche ottenuto un risultato di gran lunga superiore rispetto a quello conseguito dalla coalizione di centrosinistra, che si è fermata al 42,48% dei voti, poco più di tre punti percentuali in meno rispetto al risultato raggiunto dalla candidata Presidente eletta. Parecchio distanziato, poi, al terzo posto, l'ex Presidente della Regione, Renato Soru, che ha ottenuto l'8,65% dei voti⁴, mentre la "Coalizione sarda", schierata a suo sostegno, si è fermata al 7,94%. Infine, la candidata Lucia Chessa ha ottenuto 7.261 preferenze, pari allo 0,99% dei voti, conseguendo un risultato superiore rispetto alla sua lista, "Sardigna R-esiste", che si è attestata allo 0,59%.

Sulla base dei risultati richiamati, l'Ufficio centrale ha attribuito alla coalizione a sostegno della Presidente eletta 35 seggi. I restanti 24 seggi sono stati, invece, assegnati alla coalizione di centrodestra, uno dei quali riservato al candidato Presidente⁵, Paolo Truzzu.

Tale ripartizione dei seggi deriva dall'applicazione di quanto previsto dalla l.r. statutaria n. 1 del 2013, che regola il sistema elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Sardegna. Siffatta disciplina, che

⁴ Hanno aderito alla coalizione a sostegno di Renato Soru le seguenti liste: Libero; Movimento Progetto Sardegna; +Europa-Azione con Soru; Vota Sardigna; Partito della Rifondazione comunista-Sinistra europea.

⁵ Ciò in quanto l'art. 1, co. 5, della l. stat. Regione Sardegna n. 1 del 2013, stabilisce che «il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore fanno parte del Consiglio regionale». In materia si v. la sentenza della Corte costituzionale, n. 243 del 2016, e il commento alla stessa di G. TARLI BARBIERI, *Una legge elettorale regionale tutta sbagliata, tutta di rifare? Ovvero, lo strano caso della sent. 243/2016*, in *Le Regioni*, 3/2017, 480 ss.

ammette l'esercizio del voto disgiunto⁶, delinea un sistema elettorale proporzionale corretto da due clausole di sbarramento e da un premio di maggioranza variabile, che scatta solo al raggiungimento di determinate soglie⁷. Più in particolare, la vigente disciplina stabilisce che sono esclusi dal

⁶ Difatti, l'art. 9, c. 1, della l. stat. Sardegna n. 1 del 2013, stabilisce che «...l'elettore esprime il suo voto per un candidato alla Presidenza della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale prescelta, tracciando un segno sul nome del candidato alla Presidenza...».

⁷ La l. stat. Sardegna n. 1 del 2013 prevede che il premio di maggioranza venga attribuito sulla base del risultato conseguito dal Presidente. Così, laddove quest'ultimo abbia ottenuto una percentuale di voti superiore al 40%, alla sua lista o alla sua coalizione di riferimento verrà riconosciuto il 60% dei seggi (art. 13, c. 2, lett. a), della l. stat. Sardegna n. 1 del 2013). Nel caso in cui, invece, il Presidente proclamato eletto abbia conseguito una percentuale di voti compresa tra il 25 ed il 40%, verrà riconosciuto il 55% dei seggi del Consiglio regionale (art. 13, co. 2, lett. b), della l. stat. Sardegna n. 1 del 2013). Infine, qualora il candidato Presidente abbia ottenuto un risultato pari o superiore al 60% e la lista o la coalizione a suo sostegno abbiano anch'esse già conseguito il medesimo risultato, la ripartizione dei seggi avverrà in modo proporzionale, così come nel caso in cui la percentuale ottenuta dal Presidente proclamato eletto sia inferiore al 25% (art. 13, co. 5, della l. stat. Sardegna n. 1 del 2013). Sui possibili «effetti paradossali» del meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale sarda, si v. A. VUOLO, *Democrazia, eguaglianza, autonomia: il dilemma delle formule elettorali per la composizione degli organi regionali*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 3/2019, 89, secondo cui «la volontà degli elettori potrebbe divaricarsi al punto tale che il Presidente eletto abbia una percentuale di suffragi inferiore al 25% pur essendo il suo schieramento largamente maggioritario nella competizione per il consiglio (si consideri il caso in cui abbia raggiunto il 40% dei voti): il premio, in tal caso, non si attiverebbe. Così come al contrario, più probabilmente, potrebbe verificarsi che, eletto il Presidente col 25% dei voti, il premio venga assegnato alle liste che lo sostengono al

riparto dei seggi: a) i gruppi di liste che fanno parte di una coalizione che abbia ottenuto meno del 10% del totale dei voti validi ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale⁸; b) i gruppi di liste non coalizzati che abbiano ottenuto meno del 5% del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale⁹.

In virtù di tale disciplina, non hanno, dunque, partecipato al riparto dei seggi, né la “Coalizione sarda”, né tantomeno la lista “Sardigna R-esiste”, a sostegno della candidatura di Lucia Chessa. Nel primo caso, in quanto la “Coalizione sarda”, guidata da Renato Soru, avrebbe dovuto raggiungere la soglia del 10%, mentre, invece, si è fermata al 7,94%. Nel secondo caso, poiché la lista guidata da Lucia Chessa, in quanto non coalizzata con altre liste, avrebbe dovuto trapiantare la soglia del 5%, ma “Sardigna R-esiste”, come si è visto, si è attestata allo 0,59%, ben distante, quindi, dalla possibilità di ottenere seggi in Consiglio regionale.

All’esito del riparto, dunque, risultano aver ottenuto seggi solamente le due coalizioni più rappresentative, evidenziandosi, così, come il sistema elettorale adottato in Sardegna, pur innestandosi su logiche tipiche dei

consiglio, pur avendo queste riportato una percentuale complessiva del 15%». Sul tema si v., inoltre, M. SIAS, *Il sistema elettorale del Consiglio regionale*, in M. BETZU, G. DEMURO, P. PINNA (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sardegna*, Torino 2020, 100 ss., secondo cui il sistema di attribuzione del premio di maggioranza, agganciato al risultato elettorale conseguito dal Presidente, «anche a prescindere dal meccanismo del *simul... simul*, condiziona i rapporti tra Consiglio e Presidente soprattutto nel caso in cui sia il Presidente a trainare la coalizione o il gruppo collegato: in questa ipotesi, infatti, risulta ancora più chiaro che i consiglieri eletti con i seggi ottenuti con il premio di maggioranza devono imputare al risultato conseguito dal Presidente il merito del loro ingresso in Consiglio».

⁸ Così l’art. 1, co. 7, lett. a), della l. stat. Sardegna n. 1 del 2013.

⁹ Così l’art. 1, co. 7, lett. b), della l. stat. Sardegna n. 1 del 2013.

sistemi proporzionali, tenda di fatto a produrre effetti “maggioritari”, polarizzando la competizione elettorale tra i due principali schieramenti in campo.

Non è la prima volta, peraltro, che in Sardegna si registra uno scenario siffatto. Anche nel 2014¹⁰, infatti, la distribuzione dei seggi aveva premiato esclusivamente le coalizioni di centrodestra e centrosinistra¹¹, mentre non era stata ammessa al riparto la coalizione “Sardegna possibile”, fermatasi al 6,77%. Coalizione che sosteneva la candidatura alla Presidenza di Michela Murgia, la quale ottenne addirittura il 10,30% dei voti. La medesima sorte era toccata anche alla “Coalizione del popolo sardo”, a sostegno della candidatura di Mauro Pili, fermatasi al 5,43%, poco al di sotto del risultato conseguito dal candidato Presidente, che ottenne il 5,72% dei voti¹². Nel

¹⁰ Per un approfondimento sulle elezioni regionali sarde del 2014 si v. S. ROMBI, F. VENTURINO, *Le elezioni regionali del 2014 in Sardegna*, in *Istituzioni del Federalismo*, 2/2014, 441 ss.

¹¹ Con il 42,45% dei voti (312.982), fu proclamato eletto Presidente della Regione, Francesco Pigliaru, candidato per la coalizione di centrosinistra, la quale ottenne il 42,45% dei voti dei voti validi di lista (289.573 voti). Ugo Cappellacci, invece, candidato per il centrodestra, si fermò al 39,65% (292.395 voti), mentre la coalizione a suo sostegno prevalse rispetto a quella del centrosinistra, ottenendo il 43,89%, pari a 299.349 voti. Vennero, dunque, attribuiti 36 seggi al centrosinistra, compreso quello del Presidente eletto, e 24 seggi al centrodestra, uno dei quali assegnato di diritto a Ugo Cappellacci, ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l. stat. Regione Sardegna n. 1 del 2013.

¹² Per completezza, occorre ricordare che parteciparono alla tornata elettorale del 2014 anche Pier Franco Devias, che ottenne un risultato pari all’1,03% (7.626 voti), e Luigi Amedeo Sanna, che ottenne lo 0,82%, pari a 6.085 voti. Le liste a loro sostegno, “Fronte indipendentista unidu” e “Movimento zona franca”, ottennero, rispettivamente, 4.772 voti (pari allo 0,70%) e 5.079 voti (pari allo 0,74%).

2019¹³, invece, oltre alle due coalizioni principali¹⁴, è risultata ammessa al riparto anche la lista non coalizzata “Movimento 5 Stelle”, la quale, avendo conseguito il 9,72% dei voti¹⁵, è riuscita a superare agevolmente la soglia di sbarramento del 5% e ad ottenere, dunque, ben sei seggi in Consiglio regionale¹⁶.

¹³ Sulle elezioni regionali in Sardegna del 2019, con particolare riferimento al tema della parità di genere, si v. S. CECCHINI, *La democrazia paritaria e le elezioni regionali in Sardegna del 24 febbraio 2019*, in *Forum di Quad. cost.* (www.forumcostituzionalie.it), 31 marzo 2019, 1 ss.

¹⁴ Con 364.522 voti, pari al 47,74% dei voti, fu proclamato eletto Presidente della Regione, Christian Solinas, candidato per la coalizione di centrodestra, la quale ottenne il 51,91% dei voti validi di lista. Massimo Zedda, invece, candidato per il centrosinistra ottenne 252.014 voti, pari al 33%, mentre la sua coalizione si fermò al 30,04%. Vennero, dunque, attribuiti 36 seggi al centrodestra, compreso quello del Presidente eletto, e 18 seggi al centrosinistra, uno dei quali assegnato di diritto a Massimo Zedda, ai sensi dell’art. 1, co. 5, della l. stat. Regione Sardegna n. 1 del 2013.

¹⁵ Il “Movimento 5 Stelle” sosteneva la candidatura alla Presidenza della Regione di Francesco Desogus, il quale, con 85.540 voti, pari all’11,20%, ha ottenuto un risultato personale migliore rispetto alla lista a suo sostegno, fermatasi, appunto, al 9,72%.

¹⁶ Anche in questo caso occorre dar conto, per completezza, del fatto che parteciparono alla competizione elettorale ulteriori candidati, tutti sostenuti da un’unica lista: Paolo Maninchedda, che ottenne 25.535 voti, pari al 3,34%; Mauro Pili, che ottenne 17.655 voti, pari al 2,31%; Andrea Murgia, che conseguì 13.896 voti, pari all’1,82%; infine, Vindice Mario Lecis, che ottenne 4.466 voti, pari allo 0,58%. La lista “Partito dei Sardi”, a sostegno della candidatura a Presidente di Paolo Maninchedda, ottenne il 3,66%. La lista “Sardi liberi”, a sostegno del candidato Mauro Pili, conseguì il 2,12%. La lista “Autodeterminazione”, a sostegno del candidato Andrea Murgia, riportò l’1,93% dei voti. Infine, la lista “Rifondazione-comunisti italiani-sinistra sarda”, a sostegno della candidatura di Vindice Mario Lecis, ottenne lo 0,61% dei voti.

La mancata attribuzione di seggi alla “Coalizione sarda” ha riportato, quindi, al centro del dibattito politico regionale il tema della legge elettorale, da più parti ritenuta oltremodo penalizzante nei confronti delle liste e delle coalizioni che intendano sottoporsi al vaglio popolare al di fuori dei tradizionali schieramenti di centrodestra e centrosinistra.

In effetti, le soglie di sbarramento previste impongono, di fatto, l’aggregazione delle forze politiche attorno ai due principali poli in competizione, disincentivando, così, la presentazione di liste singole o di coalizioni che intendano sottoporre all’elettorato un progetto di governo e una candidatura alla Presidenza alternativi rispetto alle scelte operate dai tradizionali raggruppamenti di centrodestra e centrosinistra¹⁷. Si potrebbe obiettare che le clausole contemplate dalla legge elettorale sarda rispondono proprio all’esigenza di evitare l’eccessiva frammentazione del sistema partitico in Consiglio regionale, per garantire la governabilità e l’efficacia del processo decisionale. Senonché, non solo le soglie di sbarramento al 5 e al 10%, rispettivamente per le liste autonome e per le coalizioni, appaiono di per sé eccessivamente elevate, ma il loro concreto funzionamento non sembra poter in alcun modo scongiurare il rischio della frammentazione della rappresentanza politica in Consiglio regionale, dal momento che, una volta superata la soglia del 10%, tutte le liste ricomprese all’interno della

¹⁷ Sul punto si v. condivisibilmente M. SIAS, *Il sistema elettorale del Consiglio regionale*, in M. BETZU, G. DEMURO, P. PINNA (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sardegna*, cit., 104, secondo cui la tendenza alla aggregazione tra forze politiche «è rafforzata dal meccanismo del premio di maggioranza: da un lato, i partiti o movimenti che non godono di un consenso particolarmente diffuso sono indotti ad allearsi con partiti che hanno un bacino elettorale ampio in modo da non incorrere nella soglia di sbarramento prevista per il gruppo di liste che si presenta autonomamente; dall’altro i partiti che ricevono maggiori consensi sono indotti ad allearsi con i primi al fine di superare l’altra soglia: ossia quella con cui si ottiene il premio di maggioranza».

coalizione, anche quelle con un modestissimo seguito elettorale, possono ambire ad ottenere un seggio nella massima Assemblea regionale. A ben vedere, dunque, la *ratio* sottesa alle soglie di sbarramento della legge elettorale sarda, nel loro concreto operare, è quella di assicurare la sussistenza di un sistema bipolare. Ma, come vedremo, non è questo un interesse di rilievo costituzionale in grado di legittimare la compressione della rappresentanza politica.

2. La legge elettorale sarda: un caso isolato nel panorama della legislazione elettorale regionale

Per meglio comprendere le criticità che caratterizzano la legislazione elettorale sarda, può essere utile soffermarsi sulle altre leggi elettorali regionali¹⁸, esaminando, in particolare, le soglie di sbarramento previste e le modalità con cui viene disciplinato il loro funzionamento¹⁹. Si è ben

¹⁸ Per un efficace quadro di sintesi, si v. L. TRUCCO, F. BAILO, *Forma di governo regionale e legislazione elettorale*, in *Osservatorio sulle fonti*, 2/2020, 1048 ss. In materia di legislazione elettorale regionale, rappresenta un punto di riferimento il lavoro monografico di M. COSULICH, *Il sistema elettorale del Consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali*, Padova 2008. Si v., inoltre, M. RAVERAIRA (a cura di), *Le leggi elettorali regionali. Problematiche e approfondimenti*, Napoli 2009. Più di recente, G. TARLI BARBIERI, *La legislazione elettorale nell'ordinamento italiano*, Milano 2018, spec. 181 ss.

¹⁹ Per quanto riguarda le Regioni ordinarie, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, «il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». Tra i principi dettati

consapevoli del fatto che, nello studio delle clausole, occorrerebbe «evitare di assolutizzare il dato numerico [...], astraendolo dal contesto»²⁰; tuttavia, il raffronto tra le diverse soluzioni adottate rappresenta un punto di partenza ineludibile per chi intenda esaminare le scelte operate dalle Regioni in materia elettorale, al fine di individuare eventuali differenze di approcci o possibili tendenze comuni.

dalla legge dello Stato vi sono quelli contenuti nell'art. 4 della l. n. 165 del 2004, a norma del quale le Regioni, nel disciplinare il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali, devono rispettare i seguenti principi fondamentali: «a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze; b) contestualità dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l'ipotesi di elezione del Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della Giunta; c) divieto di mandato imperativo». Su come debba essere interpretato il principio fissato dall'art. 4, lett. a), si v. A. VUOLO, *Democrazia, eguaglianza, autonomia: il dilemma delle formule elettorali per la composizione degli organi regionali*, cit., 87. Vedere, inoltre, A. STERPA, *Come agevolare la formazione di stabili maggioranze del Consiglio regionale?*, in *Quad. cost.*, 2/2018, 490 ss.

²⁰ Così E. GIANFRANCESCO, *Il sistema elettorale regionale ed i suoi sottosistemi*, in S. MANGIAMELI (a cura di), *Il regionalismo italiano dall'Unità alla Costituzione e alla sua riforma*, vol. I, Milano 2012, 379, secondo cui «occorre evitare di assolutizzare il dato numerico della soglia di sbarramento, astraendolo dal contesto: come insegna la letteratura politologica, a determinare la soglia di sbarramento effettiva concorrono ulteriori elementi quali la dimensione delle assemblee, la dimensione di ciascuna circoscrizione (e quindi il numero di seggi in palio) ed, infine, il numero di circoscrizioni».

Nell'ambito delle Regioni e delle Province autonome che hanno optato per il *simul stabunt, simul cadent*, a parte l'eccezione della Provincia autonoma di Trento, tutte le altre autonomie hanno introdotto, nella propria disciplina elettorale, un sistema che contempla le soglie di sbarramento.

Più in particolare, un primo gruppo di Regioni si è limitato a recepire, mediante un semplice rinvio o riadattandole alla "nuova" forma di governo, le clausole previste dalla normativa statale previgente al "nuovo" Titolo V²¹.

²¹ Il riferimento è all'art. 7 della l. 23 febbraio 1995, n. 43, ai sensi del quale «non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del tre per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento».

Si tratta, ad esempio, delle Regioni Emilia-Romagna²², Lazio²³, Liguria²⁴ e Lombardia²⁵, la cui disciplina elettorale stabilisce che non sono ammesse al

²² L'art. 11, co. 1, della l.r. Emilia-Romagna 23 luglio 2014, n. 21, recante «Soglie di sbarramento», stabilisce, infatti, che «non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del tre per cento dei voti validi, se non collegato ad un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione». Sulla legge elettorale della Regione Emilia-Romagna si v. M. BELLETTI, *Forma di governo, Presidente di Regione e Giunta regionale tra giurisprudenza costituzionale e attuazione statutaria*, in M. BELLETTI, F. MASTRAGOSTINO, L. MEZZETTI (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Emilia-Romagna*, Torino 2016, 72 ss.

²³ La l.r. Lazio 3 novembre 2017, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2 (Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale) e successive modifiche», non disciplina le soglie di sbarramento, ma, rinviando «per quanto non previsto» alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, rende applicabili per le elezioni regionali le soglie stabilite dall'art. 7 di tale provvedimento.

²⁴ La l.r. Liguria 21 luglio 2020, n. 18, recante «Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria», non disciplina le soglie di sbarramento. Tuttavia, nello stabilire, all'art. 9, co. 1, che «per quanto non espressamente previsto [...] continuano ad applicarsi le disposizioni della l. 108/1968 e della l. 43/1995 e le loro successive modificazioni e integrazioni», rende applicabili le soglie previste dall'art. 7 di tale ultima legge statale.

²⁵ L'art. 1, co. 30, lett. d), della l.r. Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17, stabilisce che l'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, «esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto nell'intera Regione meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione». Sul

riparto dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che la lista non sia collegata a un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti nella relativa elezione²⁶.

Altre Regioni, invece, allontanandosi dalla disciplina statale, hanno individuato soglie di sbarramento rivolte alle sole liste, prescindendo dal risultato conseguito dal candidato Presidente o dalla coalizione a suo sostegno. Nella Regione Umbria, ad esempio, partecipano al riparto dei seggi esclusivamente le liste che abbiano raggiunto, nell'intera circoscrizione regionale, almeno il 2,5% dei voti²⁷. Alle sole liste è rivolta anche la soglia di

sistema elettorale della Regione Lombardia si v. F. SEMERARO, *Il Consiglio regionale*, in L. VIOLINI, Q. CAMERLENGO (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Lombardia*, Torino 2014, 26 ss.

²⁶ Ha mantenuto tale impostazione di fondo anche la Regione Campania, la cui legge elettorale prevede, tuttavia, che siano escluse dal riparto dei seggi «le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto, nell'intera Regione, meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il dieci per cento dei voti nella relativa elezione» (così l'art. 7, co. 5, lett. d), della l.r. Campania 27 marzo 2009, n. 4, come modificato dall'art. 1 della l.r. Campania 7 agosto 2014, n. 16). Diversamente dalle altre Regioni richiamate, dunque, il legislatore campano ha preferito innalzare al 10% la percentuale di voti da conseguire per il candidato Presidente affinché la lista venga ammessa al riparto anche senza aver raggiunto la soglia del 3%. Sulla legge elettorale della Regione Campania si v., diffusamente, M. TROISI, *La legge elettorale e il sistema dei partiti*, in S. STAIANO (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Campania*, Torino 2016, 89 ss.

²⁷ Si v. l'art. 14, co. 5, lett. e), della l.r. Umbria 23 febbraio 2015, n. 4, il quale stabilisce che «[...] al riparto partecipano solamente le liste la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 2,5 per cento dei voti

sbarramento prevista dalla legge elettorale della Regione Sicilia, nella quale si stabilisce che «non sono ammesse all’assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo, sommando i voti validi conseguiti nei collegi elettorali provinciali, abbia ottenuto nell’intera Regione una cifra elettorale inferiore al 5 per cento del totale regionale dei voti validi espressi»²⁸.

Si tratta, dunque, di soglie di sbarramento che, pur particolarmente elevate, come nel caso della Regione Sicilia, appaiono coerenti rispetto alla finalità di evitare la frammentazione del sistema partitico in Consiglio regionale, poiché operano in maniera trasversale nei confronti della generalità delle liste partecipanti alla competizione elettorale e non solo verso quelle che, non aderendo a una coalizione, decidano di sostenere, autonomamente, un candidato alla Presidenza.

Infine, il gruppo più ampio di Regioni ha previsto un sistema di soglie di sbarramento articolato, che opera, intrecciandosi, sia nei confronti delle liste che delle coalizioni.

validamente espressi nell’intera circoscrizione [...]». Sulla legge elettorale della Regione Umbria si v. F. CLEMENTI, *La legge elettorale regionale*, in M. VOLPI, F. CLEMENTI (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Umbria*, Torino 2016, 77 ss.

²⁸ Così l’art. 1-bis, co. 5, della l.r. Sicilia 20 marzo 1951, n. 29, aggiunto dall’art. 2 della l.r. 3 giugno 2005, n. 7. Sulla legge elettorale della Regione Sicilia si v. A. CARIOLA, *Il sistema elettorale*, in A. RUGGERI, G. VERDE (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sicilia*, Torino 2012, 35 ss. Si v., inoltre, TAR Sicilia, Sez. I, sent. n. 414/2023, punto 5 del *Diritto*, in cui il giudice amministrativo ha affermato che «l’impianto elettorale contestato consente, ragionevolmente, che attraverso il correttivo maggioritario, sia mantenuto l’equilibrio tra il principio di governabilità e un’adeguata tutela delle minoranze, principi questi che sottendono il sistema delle elezioni regionali».

Tra queste Regioni, poi, alcune hanno preferito introdurre soglie abbastanza accessibili, come Piemonte²⁹, Veneto³⁰, Marche³¹ e Abruzzo³²;

²⁹ Quanto al Piemonte, la disciplina elettorale vigente prevede che siano ammesse al riparto dei seggi, da un lato, i gruppi di liste facenti parte di una coalizione che abbia ottenuto più del 5% e, dall'altro lato, i gruppi di liste che, anche se uniti in una coalizione che non abbia raggiunto tale soglia, o non uniti in coalizione, abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 3% (art. 13 della l.r. Piemonte 19 luglio 2023, n. 12).

³⁰ L'art. 21 della l.r. Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, rubricato «Clausola di sbarramento», stabilisce che «non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste». Sulla legge elettorale della Regione Veneto si v. I. CARLOTTO, *La legge elettorale del Veneto*, in P. CAVALIERI, E. GIANFRANCESCO (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Veneto*, Torino 2013, 203 ss. Si v., inoltre, più di recente, la sentenza del TAR Veneto, Sez. I, n. 67/2021, e la successiva sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4100/2021.

³¹ L'art. 18 della l.r. Marche 16 dicembre 2004, n. 27, rubricato «Clausola di sbarramento», prevede che «non sono ammesse alla assegnazione dei seggi le coalizioni che abbiano ottenuto meno del cinque per cento del totale dei voti validi riportati dalle coalizioni regionali, a meno che siano composte da almeno un gruppo di liste che ha ottenuto più del tre per cento del totale dei voti validi espressi a favore delle liste». Sulla legge elettorale della Regione Marche si v. V. FIORILLO, M. RUBECCHI, *L'organizzazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale*, in L. CALIFANO, G.M. SALERNO (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Marche*, Torino 2012, 41 ss., secondo cui «la diretta conseguenza di questa disposizione è che risulta sufficiente che una lista coalizzata ottenga il 3% per annullare la soglia di sbarramento per la coalizione di cui fa parte, il che incentiva l'aggregazione in blocchi, ma non necessariamente grandi, poiché anche un partito piccolo (che superi cioè il 3%)

altre, invece, hanno previsto clausole di sbarramento piuttosto elevate, il cui funzionamento può condurre all'esclusione dal riparto dei seggi anche di liste o coalizioni che hanno conseguito risultati elettorali nient'affatto marginali.

La legge elettorale del Molise, ad esempio, prevede che siano escluse dal riparto dei seggi le coalizioni di liste o le liste singole collegate a un candidato alla Presidenza della Regione che abbia ottenuto meno dell'8%³³. Si stabilisce, altresì, che partecipano al riparto solo quelle liste la cui cifra elettorale sia pari o superiore al 5 per cento dei voti espressi nell'intera circoscrizione a favore delle liste regionali³⁴.

permette a tutta la coalizione di cui fa parte di essere ammessa». Si v., inoltre, più di recente, G. DI COSIMO, *Quando la politica si autolimita: realtà e finzione nel caso della legge elettorale della Regione Marche*, in *Le Regioni*, 3/2015, 683 ss.

³² Risultano abordabili anche le soglie fissate dalla legge elettorale Abruzzo, in forza della quale «non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del quattro per cento dei voti validi o del due per cento se collegato a una coalizione che ha superato il quattro per cento» (così l'art. 16 della l.r. Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9).

³³ Difatti, l'art. 11, co. 4, della l.r. Molise 5 dicembre 2017, n. 20, come sostituito dall'art. 17, co. 1, lett. e), della l.r. 24 gennaio del 2018, n. 1, stabilisce che «qualora un candidato alla Presidenza della Giunta regionale abbia ottenuto meno dell'otto per cento dei voti validi, la coalizione di liste o la lista singola ad esso collegate sono escluse dalla ripartizione dei seggi». La medesima disposizione prevede, altresì, che «nel caso in cui nessun altro candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, oltre a quello proclamato eletto, abbia ottenuto l'otto per cento dei voti validi, alla ripartizione dei seggi partecipa la coalizione di liste o la lista singola collegate al candidato alla Presidenza della Giunta regionale che ha ottenuto la maggiore percentuale di voti validi».

³⁴ L'art. 12, co. 5, lett. e), della l.r. n. 20 del 2017, come modificato dall'art. 9, co. 1, lett. a), della l.r. 23 maggio 2022, n. 7, stabilisce che «...al riparto partecipano solamente le liste

Anche la disciplina elettorale della Regione Puglia contempla una duplice soglia di sbarramento³⁵. Da un lato, infatti, si prevede che non siano ammesse al riparto dei seggi le coalizioni e i singoli gruppi di liste non collegati che abbiano ottenuto meno dell'8% dei voti validi³⁶. Dall'altro, si stabilisce che

la cui cifra elettorale espressa in termini di voti validi nell'intera circoscrizione regionale sia pari o superiore al 5 per cento dei voti validamente espressi nell'intera circoscrizione a favore delle liste regionali, escludendo i voti assegnati solamente al candidato presidente...». Sulla disciplina elettorale della Regione Molise si v., di recente, TAR Molise, Sez. I, sent. n. 288/2023, punto G.9 del *Fatto e Diritto*, in cui il giudice amministrativo ha affermato che «l'impianto elettorale della Regione Molise, sotto i profili qui contestati, e contrariamente agli assunti dei ricorrenti: i) consent[e] un ragionevole equilibrio tra la garanzia di governabilità e il principio di rappresentatività sancito dall'art. 67 Cost.; ii) non incid[e] sull'adeguata tutela delle minoranze, e non determin[a] le ipotizzate violazioni dei principi di sovranità popolare e di uguaglianza (artt. 1 comma 2 e 3 della Cost.), neppure nelle loro declinazioni – proprie della materia elettorale – sancite dagli artt. 48, 49 e 51 della Costituzione».

³⁵ Sulla legge elettorale della Regione Puglia si v. M. CARDUCCI, *Sistema elettorale, inleggibilità e incompatibilità*, in G. CAMPANELLI, M. CARDUCCI, E. LOIODICE, V. TONDI DELLA MURA (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Puglia*, Torino 2016, 230 ss.

³⁶ L'art. 8 della l.r. Puglia 10 marzo 2015, n. 7, nel sostituire l'art. 10 della l.r. Puglia n. 2 del 2005, ha stabilito che «l'Ufficio centrale regionale, costituito a norma dell'articolo 8, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali: [...] 10) esclude dalla ripartizione dei seggi le coalizioni di gruppi che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione; 11) esclude dalla ripartizione dei seggi i singoli gruppi non collegati ad altri che hanno ottenuto nell'intera regione meno dell'otto per cento dei voti validi conseguiti nella regione». Sulla legge elettorale della Regione Puglia si v. TAR Puglia, Sez. III, sent. n. 148/2021, punto 3 del *Diritto*, in cui il giudice amministrativo ha affermato che «la decisione di apportare un correttivo al sistema

non partecipano al riparto neppure i gruppi di liste che, anche se uniti in coalizione ad altri, non abbiano individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella Regione³⁷.

Piuttosto articolato risulta, infine, il sistema di soglie adottato dalla legge elettorale della Regione Toscana³⁸, in forza del quale accedono al riparto dei seggi: a) le coalizioni di liste che abbiano ottenuto più del 10% dei voti, purché contengano almeno un gruppo di liste che abbia conseguito più del 3%; b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che abbiano ottenuto più del 5% dei voti; c) i gruppi di liste facenti parte di una coalizione che non abbia raggiunto il 10%, ma che abbiano conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 5% del totale dei voti espressi in favore delle liste; d) i gruppi di liste facenti parte di una coalizione che abbia raggiunto il 10% e che, allo stesso tempo, abbiano conseguito una cifra elettorale regionale superiore al

proporzionale con la soglia di sbarramento e il riconoscimento di un premio di maggioranza alla coalizione risultata vincitrice costituiscono, nel loro insieme, dispositivi elettorali che valorizzano il consenso popolare, in uno alla rappresentatività delle liste ed alla stabilità governativa, intesa come esigenza di evitare che i processi decisionali del massimo organo assembleare possano subire paralisi a causa della eccessiva frammentazione del quadro politico derivante dalla competizione elettorale».

³⁷ Infatti, la medesima disposizione richiamata nella nota precedente stabilisce, altresì, che l'Ufficio centrale regionale esclude, inoltre, dal riparto dei seggi «i gruppi che, anche se uniti in coalizione ad altri, non hanno individualmente superato la soglia del quattro per cento dei voti validi conseguiti nella regione».

³⁸ Sulla legge elettorale della Regione Toscana si v., diffusamente, L. GORI, *Il corpo elettorale ed il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta*, in P. CARROZZA, R. ROMBOLI, E. ROSSI (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Toscana*, Torino 2015, 41 ss.

3% del totale dei voti validi³⁹. Sicché, non sono ammesse al riparto dei seggi le liste che, pur ricomprese all'interno della coalizione "vincente", non abbiano raggiunto almeno il 3% sull'intero territoriale regionale.

Le leggi elettorali da ultimo richiamate, pur nelle loro differenze, sono accomunate dal medesimo principio di fondo, che è quello per cui le soglie di sbarramento previste si applicano in modo orizzontale, incidendo, indistintamente, su tutte le liste e le coalizioni che partecipano alla tornata elettorale. Viceversa, la legge elettorale sarda, nel prevedere che partecipano alla distribuzione dei seggi solo le coalizioni di liste che raggiungono il 10% e le liste non coalizzate che traggono il 5%, da un lato, ammette che possano partecipare al riparto liste che, pur con un limitatissimo seguito elettorale, abbiano aderito a una coalizione che ha superato il 10%; mentre, dall'altro lato, esclude dal riparto dei seggi liste che, in ipotesi anche molto rappresentative, non abbiano superato la soglia di sbarramento del 5%, se candidate autonomamente, o siano ricomprese all'interno di una coalizione che non abbia raggiunto il 10%.

³⁹ Difatti, l'art. 18 della l.r. Toscana 26 settembre 2014, n. 51, rubricato «Soglie di accesso ai seggi», stabilisce che: «Accedono al riparto dei seggi: a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 10 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste e che contengano almeno un gruppo di liste collegate che abbia conseguito una cifra elettorale regionale superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti; b) i gruppi di liste non uniti in coalizione che hanno ottenuto una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste; c) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato le soglie di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste; d) i gruppi di liste facenti parte di coalizioni che hanno superato le soglie di cui alla lettera a) e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste».

Detto in altri termini, l'applicazione della legge elettorale sarda, come dimostrano peraltro i risultati delle elezioni dello scorso febbraio, può determinare la circostanza per cui una lista che ha conseguito l'1,7% possa eleggere un consigliere regionale per il solo fatto di aver aderito a una coalizione che ha raggiunto la soglia del 10%. Allo stesso tempo, non ottiene invece rappresentanza in Consiglio regionale una lista che, pur altamente rappresentativa, sia inserita all'interno di una coalizione che, però, non abbia raggiunto la soglia del 10%. Si tratta di uno scenario che dimostra molto bene l'irragionevolezza insita in tale disciplina, la quale dà luogo a un sistema che non è neppure in grado di scongiurare la frammentazione della rappresentanza in Consiglio regionale, dal momento che tutte le liste ricomprese all'interno di una coalizione che raggiunga il 10% possono potenzialmente partecipare al riparto dei seggi, a condizione di aver varcato la sola soglia implicita rappresentata dal quoziente intero.

3. Alcune coordinate della giurisprudenza costituzionale in materia elettorale

Il sistema elettorale vigente nella Regione Sardegna, introdotto con la l. statutaria n. 1 del 2013, non è giunto, finora, all'attenzione della Corte costituzionale. Per comprendere, dunque, se gli elementi di criticità rilevati possano trovare un qualche riscontro nella giurisprudenza, occorre volgere lo sguardo altrove, verificando gli approdi cui è giunto il Giudice delle leggi, sia con riferimento alla materia elettorale in generale, sia con riguardo ai sistemi elettorali adottati da altre autonomie regionali.

Quanto agli indirizzi di ordine generale, è da ritenersi ormai consolidato l'assunto per cui la scelta dei Costituenti di non irrigidire tale materia, «costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo

formalmente in ordine ai sistemi elettorali»⁴⁰, si traduce nel fatto che è da intendersi affidata alla «discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritenga più idoneo»⁴¹. Tale discrezionalità non è, tuttavia, priva di limiti,

⁴⁰ Si v. Corte cost., sent. n. 429 del 1995, punto 2 del *Considerato in diritto*. Sulla sentenza in esame si v. la nota redazionale di G. MOSCHELLA, in *Giur. cost.*, 5/1995, 3352 ss. Si v., inoltre, T.E. FROSINI, *Maggioranza e minoranza nella legge elettorale comunale*, in *Giur. cost.*, 5/1995, 3357 ss.

⁴¹ Così Corte cost., sent. n. 1 del 2014, punto 3.1 del *Considerato in diritto*. Sulla sentenza n. 1 del 2014 la letteratura è vastissima. Tra i tanti commenti, si v., almeno, A. RAUTI, *I sistemi elettorali dopo la sentenza costituzionale n. 1 del 2014. Problemi e prospettive*, Napoli 2014; AA.VV., *Dibattito sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 dichiarativa dell'incostituzionalità di talune disposizioni della l. n. 270 del 2005*, in *Giur. cost.*, 1/2014, 629 ss.; A. ANZON DEMMIG, *Accesso al giudizio di costituzionalità e intervento "creativo" della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1/2014, 34 ss.; B. CARAVITA, *La riforma elettorale alla luce della sent. 1/2014*, in *Federalismi.it (www.federalismi.it)*, 2/2014, 1 ss.; F. DAL CANTO, *Corte costituzionale, diritto di voto e legge elettorale: non ci sono zone franche*, in *www.confrontocostituzionali.eu*, 16 gennaio 2014, 1 ss.; A. D'ALOIA, *Dai voti ai seggi. Limiti costituzionali alla distorsione della rappresentanza elettorale*, in *Rass. parl.*, 4/2014, 813 ss.; A. D'ANDREA, *La "riforma" elettorale "imposta" dal giudice costituzionale al sistema politico e l'esigenza di "governabilità" dell'ordinamento*, in *Giur. cost.*, 1/2014, 38 ss.; G. DEMURO, *La sostenibilità del premio di maggioranza*, in *Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it)*, 10 marzo 2014, 1 ss.; R. DICKMANN, *La Corte dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza (Prime osservazioni a Corte cost. 13 gennaio 2014, n. 1)*, in *Federalismi.it (www.federalismi.it)*, 2/2014, 1 ss.; G. GUZZETTA, *La sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale: molti, forse troppi, spunti di riflessione*, in *Quad. cost.*, 1/2014, 126 ss.; A. MORRONE, *L'eguaglianza del voto anche in uscita: falso idolo o principio?*, in *Giur. cost.*, 1/2014, 47 ss.; A. PERTICI, *La Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche*

essendo il sistema elettorale «sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole»⁴². In altri termini, affinché il sistema elettorale soddisfi il vaglio di costituzionalità, sarà necessario che la disciplina sottoposta all'attenzione della Corte superi positivamente lo scrutinio di proporzionalità⁴³ e ragionevolezza⁴⁴, in forza del quale il Giudice delle leggi sarà chiamato a verificare che «il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con

indicazione per il legislatore), in *Forum di Quad. cost.*, 4 febbraio 2014, 1 ss.; G.U. RESCIGNO, *Il diritto costituzionale di voto secondo la Corte di cassazione e la Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1/2014, 1 ss.; R. ROMBOLI, *La riforma della legge elettorale ad opera della Corte costituzionale: attenti ai limiti*, in *Foro it.*, 1/2014, 677 ss.; S. STAIANO, *La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse provvisoria del modello incidentale*, in *Riv. AIC (www.rivistaaic.it)*, 2/2014, 1 ss.; G. ZAGREBELSKY, *La sentenza n. 1 del 2014 e i suoi commentatori*, in *Giur. cost.*, 3/2014, 2959 ss.

⁴² Così Corte cost., sent. n. 1 del 2014, punto 3.1 del *Considerato in diritto*.

⁴³ Per quanto riguarda il test di proporzionalità, occorrerà «valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi» (Così, Corte cost., sent. n. 1 del 2014, punto 3.1 del *Considerato in diritto*).

⁴⁴ Per quanto concerne la ragionevolezza, il Giudice delle leggi ha, inoltre, precisato che essa andrà valutata «globalmente, e nel suo insieme, e non già isolando ipotesi limite che enfatizzano inconvenienti soltanto di fatto che possono verificarsi, ma che di per sé non inficiano la logica complessiva del meccanismo elettorale. Tanto più quando si tratta di inconvenienti che risultano avvertiti, anche ripetutamente, nel corso dei lavori parlamentari, ma evidentemente giudicati recessivi in sede di scelta finale del sistema ritenuto migliore dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità» (Così, Corte cost., sent. n. 107 del 1996, punto 3 del *Considerato in diritto*).

modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale»⁴⁵. Nel far ciò, la Corte dovrà, inoltre, tenere in considerazione anche altri fattori, quali il «contesto politico-partitico» e «l'ambiente storico-culturale in cui un dato sistema elettorale si colloca»⁴⁶. Con la conseguenza, dunque, che il controllo dovrà necessariamente essere condotto evitando qualsiasi sovrapposizione tra discipline elettorali distinte⁴⁷, dovendosi, pertanto,

⁴⁵ Così Corte cost., sent. n. 1 del 2014, punto 3.1 del *Considerato in diritto*. Tale giudizio, argomenta ulteriormente la Corte, dovrà svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti».

⁴⁶ In questi termini, Corte cost., sent. 239 del 2018, punto 6.2 del *Considerato in diritto*. Su tale sentenza si vedano, tra i tanti, i commenti di M. ARMANNO, *Elezioni europee e soglia di sbarramento. Il contributo della Corte costituzionale tra diritto dell'Unione e diritto interno*, in *Quad. cost.*, 1/2019, 175 ss.; G. TARLI BARBIERI, *Il sistema elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia: problemi e prospettive dopo la sent. 239/2018 della Corte costituzionale*, in *Consulta OnLine (www.giurcost.org)*, 1/2019, 20 ss.; G. PICCIRILLI, *La clausola di sbarramento per le elezioni europee tra Corte costituzionale e principi comuni a tutti gli Stati membri*, in *Studium Iuris*, 12/2019, 1430 ss.; A. PERTICI, *La corte entra nel merito: la soglia di sbarramento della legge elettorale per il parlamento europeo è ragionevole*, in *Foro it.*, 4/2019, 1130 ss.

⁴⁷ Occorre precisare che, all'indomani della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, la dottrina si è interrogata sulla estendibilità degli approdi cui è giunto in quella sede il Giudice delle leggi anche alla legislazione elettorale regionale. Sul punto si è detto sia che tale soluzione non fosse percorribile, sia, al contrario, che gli indirizzi elaborati dalla Corte potessero essere, almeno in parte, applicabili a tutti i sistemi elettorali. Con riferimento al primo indirizzo, si v. G. PERNICIARO, *I premi di maggioranza previsti dalle leggi*

valutare in maniera differente un sistema prefigurato per l'elezione del Consiglio comunale e del Sindaco, da uno volto a disciplinare l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione o, infine, da quello previsto per il rinnovo delle due Assemblee rappresentative nazionali⁴⁸.

elettorali regionali alla luce della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, in *Italian Papers on Federalism* (www.ipof.it), 3/2013, 10, secondo cui, «pur trovandoci di fronte al medesimo nodo critico – l'assenza di una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza –, la conclusione alla quale arrivare con riguardo ad una eventuale illegittimità costituzionale delle discipline legislative per l'elezione dei Consigli regionali possa essere differente rispetto a quella cui la Corte è arrivata nella sentenza n. 1 del 2014». In linea con tale indirizzo si v., inoltre, M. MASSA, *Dopo il premio di maggioranza nazionale, quello regionale?*, in *Quad. cost.*, 1/2014, 130 ss. Per quanto riguarda, invece, la seconda opzione ermeneutica, si v. R. BIFULCO, *Brevissime considerazioni sul rapporto tra la sentenza della Corte costituzionale 1/2014 e le legislazioni elettorali regionali*, in *Nomos* (www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 3/2013, 1, secondo cui i principi stabiliti dalla sentenza n. 1 del 2014 «paiono estendibili, in parte, anche nei confronti della legislazione elettorale delle assemblee rappresentative regionali». Si v., inoltre, nello stesso senso, M. COSULICH, *Sulla possibile estensione della recente giurisprudenza costituzionale (sent. n. 1 del 2014) alle legislazioni elettorali regionali. Vita e destino dei tre porcellini, post porcellum*, in *Le Regioni*, 3/2014, 471, secondo cui «la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge elettorale parlamentare, introdotte dalla l. n. 270 del 2005, pare destinata a riverberarsi sulle altre discipline legislative elettorali vigenti nel nostro paese».

⁴⁸ Tanto è vero che la Corte, subito dopo aver dichiarato l'illegittimità del turno di ballottaggio, per come disciplinato nella l. n. 52 del 2015, si è affrettata a precisare, non solo che «non è il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato, a risultare costituzionalmente illegittimo», ma anche che «l'affermata illegittimità costituzionale delle disposizioni scrutinate non ha alcuna conseguenza né influenza sulla ben diversa disciplina del secondo turno prevista nei Comuni di maggiori dimensioni, già positivamente esaminata da

questa Corte (sentenze n. 275 del 2014 e n. 107 del 1996). Tale disciplina risponde, infatti, ad una logica distinta da quella che ispira la legge n. 52 del 2015. È pur vero che nel sistema elettorale comunale l'elezione di una carica monocratica, quale è il Sindaco, alla quale il ballottaggio è primariamente funzionale, influisce in parte anche sulla composizione dell'organo rappresentativo. Ma ciò che più conta è che quel sistema si colloca all'interno di un assetto istituzionale caratterizzato dall'elezione diretta del titolare del potere esecutivo locale, quindi ben diverso dalla forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione a livello nazionale» (Così, Corte cost., sent. n. 35 del 2017, punto 9.2 del *Considerato in diritto*). Sulla sentenza n. 35 del 2017 la letteratura è vastissima. Si v., almeno, A. ALBERTI, *Discrezionalità del legislatore v. bilanciamento tra rappresentatività e governabilità. Una critica alla sent. n. 35 del 2017*, in *Forum di Quad. cost.* (www.forumcostituzionale.it), 11 maggio 2017, 1 ss.; A. ANZON DEMMIG, *La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'“Italicum” e il persistente immobilismo del legislatore*, in *Giur. cost.*, 1/2017, 317 ss.; R. BIN, *Chi è responsabile delle «zone franche»? Note sulle leggi elettorali davanti alla Corte*, in *Forum di Quad. cost.* (www.forumcostituzionale.it), 9 giugno 2017, 1 ss.; A. CELOTTO, *La legge elettorale: quali prospettive?*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2017, 1 ss.; R. DICKMANN, *La Corte costituzionale trasforma l'Italicum in sistema elettorale maggioritario “eventuale” ma lascia al legislatore l'onere di definire una legislazione elettorale omogenea per le due Camere*, in *Federalismi.it* (www.federalismi.it), 4/2017, 1 ss.; M. LUCIANI, *Bis in idem: la nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2017, 1 ss.; I. MASSA PINTO, *Dalla sentenza n. 1 del 2014 alla sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale sulla legge elettorale: una soluzione di continuità c'è e riguarda il ruolo dei partiti politici*, in *Costituzionalismo.it* (www.costituzionalismo.it), 1/2017, 43 ss.; A. PERTICI, *La prevedibile incostituzionalità dell'Italicum e le sue conseguenze*, in *Quad. cost.*, 2/2017, 283 ss.; C. PINELLI, *Bilanciamenti su leggi elettorali (Corte cost. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017)*, in *Dir. pubbl.*, 1/2017, 221 ss.; R. ROMBOLI, *L'incostituzionalità dell'“Italicum”: la Consulta conferma il superamento della storica “zona franca” delle leggi elettorali, ma anche la creazione di una nuova per le leggi costituzionalmente necessarie*, in *Foro it.*, 3/2017, I, 782 ss.; V. TONDI DELLA

Le medesime logiche dovranno essere, poi, applicate per vagliare la conformità a Costituzione dei singoli meccanismi (*rectius*: correttivi) introdotti di volta in volta dal legislatore, come le soglie di sbarramento⁴⁹ e i premi di maggioranza, la cui coesistenza all'interno del medesimo sistema elettorale è da intendersi ormai definitivamente accolta dalla giurisprudenza costituzionale⁵⁰.

Anche la legittimità delle soglie, dunque, dovrà essere valutata avendo riguardo al contesto in cui si cala il sistema elettorale ove queste sono previste e alla forma di governo di riferimento. Non solo. Occorrerà, infatti, tenere in

MURA, *La discrezionalità del legislatore in materia elettorale, la «maieutica» della Consulta e il favor (negletto) verso il compromesso legislativo: continuità e discontinuità fra le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017*, in *Riv. AIC* (www.rivistaaic.it), 1/2018, 1 ss.; L. TRUCCO, “Sentenza *Italicum*”: la Consulta tra detto, non considerato e lasciato intendere, in *Consulta OnLine* (www.giurcost.org), 1/2017, 149 ss.

⁴⁹ Difatti, la Corte costituzionale ha precisato che «qualsiasi valutazione di una previsione di sbarramento e dei suoi effetti sul concreto funzionamento di un sistema elettorale deve tenere conto della necessità di contestualizzare l'analisi alla luce delle condizioni politico-partitiche, storiche e sociali di riferimento e in particolare dell'ambito territoriale in cui quel sistema elettorale trova applicazione» (Così, Corte cost., sent. n. 239 del 2018, punto 6.2 del *Considerato in diritto*).

⁵⁰ Secondo il Giudice delle leggi, infatti, «non è manifestamente irragionevole che il legislatore, in considerazione del sistema politico-partitico che intende disciplinare attraverso le regole elettorali, ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, a entrambi tali meccanismi. Del resto, se il premio ha lo scopo di assicurare l'esistenza di una maggioranza, una ragionevole soglia di sbarramento può a sua volta contribuire allo scopo di non ostacolarne la formazione. Né è da trascurare che la soglia può favorire la formazione di un'opposizione non eccessivamente frammentata, così attenuando, anziché aggravando, i disequilibri indotti dalla stessa previsione del premio di maggioranza» (Così, Corte cost., sent. n. 35 del 2017, punto 6 del *Considerato in diritto*).

considerazione anche due ulteriori elementi, ovvero che le soglie sono di più specie, potendo essere sia «esplicite che implicite»⁵¹, e che con la loro introduzione si «sacrifica l'esigenza di rappresentare l'«universalità» dei cittadini elettori»⁵² in nome di altri interessi e valori ritenuti parimenti meritevoli di tutela, che devono «essere individuati, essenzialmente, nell'esigenza di assicurare la governabilità e in quella di evitare la frammentazione politico-partitica che potrebbe rallentare o paralizzare i processi decisionali all'interno dell'assemblea parlamentare»⁵³.

Ora, se è vero che la valutazione del sistema elettorale deve essere condotta sulla base del contesto di riferimento, non si può non segnalare come

⁵¹ Così Corte cost., sent. n. 239 del 2018, punto 6.2 del *Considerato in diritto*. Nella medesima pronuncia il Giudice delle leggi ha precisato, altresì, che, proprio per tale duplice natura, l'effetto preclusivo, cioè l'esclusione dal riparto dei seggi della lista che non raggiunge la soglia, «può prodursi anche in assenza di una clausola o soglia di sbarramento esplicita ed essere il frutto invece di un particolare funzionamento del sistema elettorale o, più semplicemente, del numero dei seggi da assegnare o delle dimensioni dei collegi. È chiaro, per esempio, che un numero di seggi molto basso produrrà un effetto preclusivo potenzialmente assai più rilevante di una soglia di sbarramento, e finanche di una soglia abbastanza alta. A sua volta, la grandezza dei collegi può realizzare effetti preclusivi, perché dimensioni molto ridotte, determinando un minore numero di candidati eletti per ogni collegio, produrranno un forte risultato di sbarramento, per la evidente ragione che in un collegio molto piccolo potrà non essere sufficiente raggiungere una percentuale significativa di voti per accedere al riparto dei seggi».

⁵² Così Corte cost., sent. n. 239 del 2018, punto 6.3 del *Considerato in diritto*.

⁵³ *Ibidem*. Come ha evidenziato la Corte, le «due esigenze non sono sovrapponibili ma attengono a profili diversi della funzione del Parlamento: l'una ha riguardo alla dialettica Parlamento-Governo, e mira a rendere proficua l'interlocuzione tra questi due organi, l'altra tende a garantire l'efficienza dei meccanismi decisionali dell'assemblea parlamentare, prescindendo dal rapporto con l'esecutivo o quanto meno ponendolo in secondo piano».

gli indirizzi della giurisprudenza costituzionale sembrano deporre in favore della tesi della illegittimità della legge elettorale sarda. Essa, infatti, come si è visto, presenta un sistema di soglie che, per come congegnato, non garantisce in alcun modo né la governabilità, peraltro già assicurata dal premio di maggioranza, né l'efficacia del processo decisionale in Consiglio regionale, dal momento che possono ottenere seggi anche liste con un modestissimo seguito elettorale. Ad essere salvaguardata è, invece, la sussistenza di un sistema bipolare, il quale, però, non rappresentando un interesse di rilievo costituzionale, non può in alcun modo giustificare una compressione della rappresentanza politica in Consiglio regionale.

Se quello richiamato è il quadro relativo agli indirizzi generali in materia elettorale, non dissimile appare la giurisprudenza relativa alla legislazione elettorale regionale. Sul punto, è necessario segnalare che il Giudice delle leggi ha avuto modo di occuparsi direttamente di tale materia in una sola circostanza, con la sentenza n. 193 del 2015⁵⁴, nella quale ha ritenuto conforme a Costituzione il sistema di clausole di sbarramento contemplato dalla legge elettorale lombarda⁵⁵. È stata, inoltre, l'occasione, non solo per

⁵⁴ Sulla sentenza della Corte costituzionale, n. 193 del 2015, si vedano i commenti di M. TROISI, *Rilevanza ad assetto variabile: in margine alla sentenza n. 193 del 2015 della Corte costituzionale*, in *Federalismi.it* (www.federalismi.it), 15/2016, 2 ss.; S. CATALANO, *La risposta, implicita, della sentenza n. 193 del 2015 alla questione di costituzionalità sul premio di maggioranza regionale*, in *Le Regioni*, 1/2016, 185 ss.; A.O. COZZI, *La Corte non si esprime sui premi di maggioranza regionali*, in *Le Regioni*, 1/2016, 159 ss.; D. MONEGO, *La rilevanza di una questione di legittimità sul premio di maggioranza regionale fra «riscontro» del vizio, applicabilità della norma ed influenza della decisione di costituzionalità*, in *Le Regioni*, 1/2016, 198 ss.

⁵⁵ Può essere utile rammentare che, ai sensi dell'art. 1, co. 30, lett. d), della l.r. Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17, non sono ammesse alla ripartizione dei seggi le liste provinciali il

ribadire che la previsione delle soglie e le modalità per la loro applicazione «sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità»⁵⁶, ma anche per affermare il principio per cui il collegamento tra l'operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato Presidente è coerente con la sua elezione diretta⁵⁷ e conforme al «nesso di complementarità e integrazione» che deve intercorrere tra forma di governo regionale e legislazione elettorale⁵⁸.

cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del 3% dei voti validi, a meno che non siano collegate a un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti validi nella relativa elezione.

⁵⁶ Così Corte cost., sent. n. 193 del 2015, punto 4.2 del *Considerato in diritto*.

⁵⁷ *Ibidem*. Più in particolare, il Giudice delle leggi ha affermato che rispetto «al censurato collegamento tra l'operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato Presidente, esso appare coerente con la forma di governo regionale prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente eletto direttamente, la quale valorizza il vincolo che lega il Consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio del simul stabunt, simul cadent».

⁵⁸ Così Corte cost., sent. n. 193 del 2015, punto 4.2 del *Considerato in diritto*. Nesso in forza del quale la disciplina elettorale «deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest'ultima strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi della Regione, mediante la predisposizione dei titolari alle singole cariche». È importante ricordare che tale indirizzo era già emerso nella sentenza della Corte costituzionale, n. 4 del 2010, nella quale il Giudice delle leggi ebbe ad affermare che «il legislatore costituzionale ha voluto evitare che il rapporto tra forma di governo regionale – la quale, ai sensi dell'art. 123, primo comma, Cost., deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni – e legge elettorale regionale possa presentare aspetti di incoerenza dovuti all'inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda. È noto infatti che la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo, allo scopo di fornire a quest'ultima

Nella pronuncia in esame, dunque, la Corte si è limitata a riaffermare i principi già emersi nella precedente giurisprudenza in materia elettorale, declinandoli sul livello di governo regionale. Principi in virtù dei quali è da riconoscersi anche al legislatore regionale un'ampia discrezionalità in materia, a condizione, tuttavia, che il sistema elettorale prescelto non sia manifestamente irragionevole e si armonizzi con la forma di governo di riferimento.

Ebbene, volendo individuare un'indicazione utile rispetto alla legge elettorale sarda, questa potrebbe rinvenirsi nel fatto che la Corte, nel ribadire quali debbano essere le finalità sottese all'introduzione delle soglie di sbarramento, ha confermato che tra queste possano essere annoverate la necessità di evitare la frammentazione partitica e di garantire la governabilità, non certo di tutelare la sussistenza di un sistema politico bipolare. Per il resto, si tratta di approdi che, pur di estremo interesse, non sono in grado di fornirci degli argomenti decisivi in ordine alla fondatezza dei dubbi sollevati con riferimento alla vigente legge elettorale della Regione Sardegna.

strumenti adeguati di equilibrato funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi della Regione, mediante la preposizione dei titolari alle singole cariche» (punto 2.1 del *Considerato in diritto*). Sulla sentenza in esame si v., almeno, A. DEFFENU, *Il principio di pari opportunità di genere nelle istituzioni politiche*, Torino 2012, 53 ss.; V. FOGLIAME, *Parità di genere e rappresentanza. Il rendimento delle misure legislative promozionali*, Napoli 2020, 65 ss.; L. CARLASSARE, *La legittimità della "preferenza di genere": una nuova sconfitta della linea del Governo contro la parità*, in *Giur. cost.*, 1/2010, 81 ss.; G. FERRI, *Le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e la «preferenza di genere» in Campania*, in *Le Regioni*, 4/2010, 902 ss.; S. LEONE, *La preferenza di genere come strumento per «ottenere indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva»*, in *Giur. cost.*, 1/2010, 93 ss.

4. *La legge elettorale sarda davanti al giudice amministrativo*

Se è vero che il Giudice costituzionale ha avuto una sola occasione per esprimersi in merito alla legislazione elettorale regionale, altrettanto non può dirsi con riferimento al giudice amministrativo, il quale, invece, è stato sollecitato a più riprese in materia, ritenendo, tuttavia, nella quasi totalità dei casi, di non doversi rivolgere alla Corte per dissipare eventuali dubbi di legittimità. Oltretutto, osservando la giurisprudenza in materia, emerge un utilizzo tralatizio dei principi ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale.

Una tendenza rilevabile anche nella giurisprudenza amministrativa più recente, in cui i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito sia il principio per cui la previsione di una soglia di sbarramento è «funzionale all’obiettivo di evitare la frammentazione partitica»⁵⁹, sia quello, altrettanto consolidato, secondo cui la contemporanea presenza del premio di maggioranza e della clausola di sbarramento non deve ritenersi «di per sé costituzionalmente illegittima»⁶⁰. Ciò, in quanto i due istituti assolvono finalità diverse e complementari tra loro, essendo il primo rivolto «a garantire la governabilità *a posteriori* e la formazione di aggregazioni pre-elettorali»⁶¹, mentre le seconde indirizzate ad evitare «l’eccessiva frammentazione partitica che può inevitabilmente accompagnare il sistema proporzionale», «agevolando i processi decisionali e la funzionalità dell’organo consiliare»⁶².

Non è, invece, rinvenibile nella giurisprudenza costituzionale un’altra indicazione fornita dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato che, all’interno del sistema delle soglie di sbarramento, è necessario distinguere tra quelle

⁵⁹ Così Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1011 del 2024, punto 10.3 del *Fatto e Diritto*.

⁶⁰ *Ivi*, punto 10.5 del *Fatto e Diritto*.

⁶¹ *Ibidem*.

⁶² *Ibidem*.

rivolte alle coalizioni e quelle indirizzate, invece, alle singole liste. Mentre le prime, infatti, favoriscono «una logica di tipo maggioritario, sollecitando l'individuazione di un unico candidato presidente fin dal momento della presentazione delle liste»⁶³, le stesse non risultano, invece, idonee «ad evitare un'eccessiva frammentazione»⁶⁴ del quadro partitico: esigenza che solo le seconde consentono di soddisfare.

Si tratta di una precisazione che offre interessanti spunti di riflessione. Se è vero il principio per cui solo le soglie di lista consentono di evitare un'eccessiva frammentazione della rappresentanza politica, una soglia di lista al 5%, che non operi in modo trasversale, ma solo con riferimento alle liste che decidono di sostenere, autonomamente, un candidato alla Presidenza, si risolve, di fatto, nell'ennesimo correttivo “maggioritario”. Ciò, in quanto tutte le forze politiche ricomprese in una coalizione che raggiunga il 10%, non essendo sottoposte ad alcuna soglia di lista, possono ambire ad ottenere un seggio in Consiglio regionale, a condizione di raggiungere il solo quoziente elettorale.

A dire il vero, tale obiezione era giunta all'attenzione del giudice amministrativo già nel 2014⁶⁵, accompagnata da due ulteriori argomenti a sostegno dell'irragionevolezza delle soglie previste dalla legge elettorale sarda.

Il primo relativo al fatto che l'applicazione di tali soglie renderebbe altamente probabile l'ipotesi che possano accedere al Consiglio regionale «liste con bassissimo consenso popolare, soltanto perché collegate ai due candidati alla Presidenza più votati»⁶⁶, mentre possano «restare prive di seggi

⁶³ *Ivi*, punto 10.6 del *Fatto e Diritto*.

⁶⁴ *Ibidem*.

⁶⁵ Il riferimento è ai ricorsi decisi dal TAR Sardegna con le sentenze n. 944 e 957 del 2014.

⁶⁶ Così TAR Sardegna, Sez. II, n. 957 del 2014, punto 2 del *Fatto*.

liste o coalizioni che hanno conseguito un numero di voti molto maggiore delle prime ma che non siano collegate ai due candidati alla Presidenza maggiormente votati»⁶⁷. Il secondo, invece, fondato sull'assunto secondo cui la disciplina elettorale sarda, «che assegna al candidato Presidente primo classificato il premio di maggioranza e il tendenziale monopolio dell'opposizione al candidato Presidente secondo classificato»⁶⁸, indurrebbe «costoro a coalizzare attorno a se una molteplicità di forze politiche, anche ininfluenti, al solo scopo di accrescere, anche di poco, il proprio bacino elettorale, così incentivando il sorgere di sigle con scarso seguito elettorale»⁶⁹.

In effetti, se si osserva il concreto funzionamento del sistema elettorale della Regione Sardegna, è difficile non avvedersi di come quest'ultimo premi l'aggregazione delle forze politiche attorno ai due principali raggruppamenti in campo, atteso appunto che, una volta superata la soglia di coalizione del 10%, tutte le liste in essa ricomprese possono ambire a partecipare al riparto dei seggi. Ciò determina, dunque, non solo un forte incentivo ad aderire agli schieramenti più strutturati, ma anche la nascita di liste e forze politiche "occasional", le quali, da un lato, incrementano il consenso in favore della coalizione di riferimento e, dall'altro, non essendo sottoposte ad alcuna soglia di lista, aumentano le *chances* di eleggere un proprio rappresentante in Consiglio regionale, essendo sufficiente raggiungere il solo quoziente elettorale. Si pensi che, in occasione dell'ultima tornata elettorale, la coalizione di centrosinistra, poi risultata vincente, era composta da addirittura 10 liste⁷⁰. Non molto dissimile la consistenza della coalizione di centrodestra, che schierava, a proprio sostegno, ben 9 liste⁷¹.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ Così TAR Sardegna, Sez. II, n. 944 del 2014, punto 3 del *Fatto*.

⁶⁹ *Ibidem*.

⁷⁰ Si v. la nota n. 2.

⁷¹ Si v. la nota n. 3.

Non è tutto. La proliferazione di tali liste si deve anche ad altre ragioni, magari più recondite, ma non per questo meno importanti. Infatti, per come congegnato il sistema elettorale, può essere più semplice per i candidati essere eletti nelle fila di liste con un ridotto seguito elettorale, piuttosto che in formazioni politiche più radicate, ove tale obiettivo richiede un consenso elettorale personale decisamente più ampio, in ragione della competitività interna alla stessa lista. Tanto è vero che non è raro individuare in tali liste “minori” candidati che provengono da una militanza, talvolta anche molto recente, in forze politiche più note e radicate sul territorio, i quali scelgono di giocarsi le proprie *chances* di elezione aderendo da “protagonisti” a liste che, pur con un modesto seguito elettorale, possono ragionevolmente ambire a raggiungere il quoziente, eleggendo, così, almeno un proprio esponente in Consiglio regionale.

Stando così le cose, appaiono più che sufficienti gli argomenti per affermare che le soglie di sbarramento previste dalla legge elettorale sarda, se da un lato assicurano l’aggregazione delle forze politiche intorno ai due principali schieramenti in campo, dall’altro lato, non sono in alcun modo in grado di arginare la frammentazione del sistema partitico, né *ex ante*, in sede di predisposizione delle liste e delle coalizioni, né *ex post*, in sede di Consiglio regionale. Viceversa, il loro funzionamento incentiva fenomeni di trasformismo politico a mero scopo elettorale, i quali, anziché limitare la frammentazione partitica, contribuiscono a esasperarla.

Eppure, secondo il giudice amministrativo il sistema di soglie previsto dalla legge elettorale sarda è da ritenersi «del tutto ragionevole, razionale e non illogico»⁷², in quanto in grado sia di evitare «la frammentazione politica del consiglio regionale, favorendo l’aggregazione fra forze politiche omogenee», sia di «assicurare un adeguato funzionamento del consiglio

⁷² Così TAR Sardegna, Sez. II, n. 957 del 2014, punto unico del *Diritto*.

stesso»⁷³. È da ritenersi, inoltre, «costituzionalmente irrilevante» il fatto che «all'interno della coalizione che supera la prevista soglia di sbarramento, possano concorrere alla distribuzione dei seggi, anche liste che abbiano conseguito risultati elettorali poco consistenti». Ciò, infatti, è da intendersi «coerente con la *ratio* della coalizione che si sostanzia nel mettere assieme forze che, pur distinte fra loro, condividano, almeno in larga parte, un programma politico comune e unitario»⁷⁴.

Si tratta di un approdo che non convince. Non solo perché, come si è visto, il sistema delle soglie di sbarramento previsto dalla disciplina elettorale sarda non è in alcun modo in grado di evitare la frammentazione partitica in Consiglio regionale. Ma anche perché l'impianto argomentativo del giudice amministrativo sconta un vizio di fondo, che è quello di vagliare la legittimità delle clausole, non rispetto al loro agire congiunto e alla loro coerenza sistematica, ma individualmente, effettuando l'esame sugli effetti prodotti da ciascuna in relazione alle finalità perseguite e non alle loro ricadute complessive sugli esiti elettorali e, dunque, sulla successiva composizione del Consiglio regionale⁷⁵.

⁷³ *Ibidem*. Finalità a cui si può aggiungere, secondo il giudice amministrativo, «anche quella di consentire la formazione di schieramenti politici, di maggioranza e di opposizione, compatti e quanto più omogenei possibili, idonei pertanto ad esercitare in modo proficuo e costruttivo sia la delicata funzione di governo, sia la altrettanto delicata funzione di controllo politico sulle scelte e sull'operato della maggioranza».

⁷⁴ Così TAR Sardegna, Sez. II, n. 957 del 2014, punto unico del *Diritto*.

⁷⁵ Così come non può in alcun modo convincere il richiamo, a sostegno della legittimità delle clausole previste dalla legge sarda, alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo “Yumak e Sadak c/Turchia”, dell'8 luglio 2008, la quale, secondo i giudici amministrativi, avrebbe ritenuto non contraria alla Convenzione «la previsione di una soglia di sbarramento, riferita alle liste e non alle coalizioni, del 10%» (così TAR Sardegna, Sez. II,

E neppure può valere, a sostegno della legittimità delle clausole previste dalla legge elettorale sarda, quanto successivamente affermato dal Consiglio di Stato, il quale, in linea con l'impianto motivazionale adottato dal giudice di primo grado⁷⁶, ha sostenuto che la soglia di sbarramento prevista dalla

n. 944 del 2014, punto unico del *Diritto*). Senonché, il giudice amministrativo sembra dimenticare che, in quella medesima circostanza, la Grande Camera ha altresì affermato, non solo che da un punto di vista generale, una soglia di sbarramento elettorale del 10% è da ritenersi «eccessiva» (così Corte europea dei diritti dell'Uomo, sent. 8 luglio 2008, Ric. n. 10226/03, *Yumak e Sadak c. Turchia*, Punto n. 147), ma soprattutto che «ciascun sistema elettorale deve essere valutato alla luce dell'evoluzione politica del paese» (*Ivi*, punto n. 132). Ciò, peraltro, si pone perfettamente in linea con gli approdi della nostra giurisprudenza costituzionale, la quale, come si è visto, ha più volte ribadito che, nel valutare la legittimità del sistema elettorale, occorre evitare qualsiasi sovrapposizione tra discipline destinate ad essere applicate in contesti differenti tra loro, per sistema politico-partitico e per struttura e funzionamento della forma di governo. Non appare, dunque, in alcun modo sufficiente, a fondare la legittimità della clausola di sbarramento prevista dalla legge elettorale sarda, il richiamo a una pronuncia della Corte EDU emessa con riferimento alla disciplina elettorale per le elezioni politiche turche, trattandosi, evidentemente, di un contesto politico-partitico diverso, caratterizzato da un sistema elettorale e da una forma di governo in alcun modo sovrapponibili a quelli della Regione Sardegna. A ciò si aggiunga, inoltre, il fatto che la soglia di sbarramento prevista per le elezioni turche, diversamente da quanto stabilito dalla legge elettorale sarda, si applica trasversalmente a tutte le forze politiche in competizione, con la conseguenza che, seppur eccessivamente elevata, la clausola appare coerente con le finalità per cui è posta, ovvero evitare la frammentazione della rappresentanza politica nella massima Assemblea turca.

⁷⁶ Anche il Consiglio di Stato, infatti, ha ribadito che la previsione di una «soglia di sbarramento rientra nel potere latamente discrezionale del legislatore che, al fine di garantire la governabilità ed eliminare eccessive frammentazioni del risultato elettorale, può

individuare delle soglie al di sotto delle quali i gruppi di liste vengono escluse dall'attribuzione dei seggi. Infatti, la *ratio legis* sottesa alle soglie di sbarramento è quella di favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee, prevedendo un meccanismo elettorale che premi queste ultime, disperdendo il voto espresso in favore di liste che non superino una percentuale minima, in modo che l'elettore sia indotto ad orientarsi verso raggruppamenti di liste che, nonostante la loro scarsa consistenza, presumano di superare la soglia di sbarramento imposta dalla legge (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 16 marzo 2010, n. 1519)» (così Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 03614/2015, punto 4 del *Diritto*). Invero, occorre segnalare che il richiamo operato alla *ratio legis* delle soglie di sbarramento non appare del tutto coerente, in ragione del fatto che tale passaggio argomentativo, che trae origine da una sentenza del 2010, era stato adoperato esplicitamente con riguardo al sistema di soglie stabilito dalla legge elettorale per i Comuni con più di 15.000 abitanti e non con riferimento a una legge elettorale regionale. Nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1519/2010, punto 2 del *Diritto*, si legge, infatti, che «il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attraverso la previsione di uno sbarramento nelle elezioni comunali, ha perseguito lo scopo di evitare l'eccessiva frammentazione dell'elettorato; pertanto, ai sensi dell'art. 73 di tale decreto, le liste elettorali che non abbiano superato la soglia del tre per cento (e non appartengano ad un gruppo di liste che l'abbia superato), oltre ad essere escluse dall'assegnazione di seggi, non possono integrare con i voti da esse ottenuti la cifra elettorale del raggruppamento che decidano di appoggiare per il ballottaggio (cfr. C.S., sez. V, dec. n. 652/2003). Infatti, la *ratio legis* di tali soglie di sbarramento è di favorire la concentrazione dei candidati in liste omogenee, prevedendo un meccanismo elettorale che premi queste ultime, disperdendo il voto espresso in favore di liste che non superino la percentuale minima, in modo che l'elettore sia indotto ad orientarsi verso raggruppamenti o liste che gli garantiscano l'utilità del voto ed a disincentivare la presentazione di liste che, nonostante la loro scarsa consistenza, presumano di superare la soglia di sbarramento imposta dalla legge» (il corsivo di "tali" è mio). L'esame della *ratio legis* riguarda, dunque, non le soglie di sbarramento intese in senso lato, ma, nello specifico, quelle contemplate dal sistema elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio

legge elettorale della Regione Sardegna è da ritenersi volta a perseguire uno «scopo legittimo»⁷⁷, che è quello «di evitare la frammentazione della rappresentanza politica (così come “la frantumazione delle minoranze”, [...]) e tale obiettivo, si ritiene, è stato raggiunto in maniera proporzionata perché la clausola del 10% non è prevista per le singole liste, ma solo per i gruppi di liste che operano in coalizione»⁷⁸.

Ribadito che, così come costruita, la soglia di sbarramento garantisce la sola concentrazione delle liste all'interno delle principali coalizioni in campo, non è chiara la ragione per cui l'obiettivo perseguito dal legislatore sardo sarebbe stato raggiunto in maniera proporzionata grazie al fatto che la clausola del 10% non è prevista per le singole liste, ma solo per le coalizioni. In verità, se l'obiettivo cui pervenire è quello di evitare la frammentazione della rappresentanza politica in Consiglio regionale, la soglia su cui agire non è quella di coalizione, superata la quale tutte le liste possono partecipare alla ripartizione dei seggi, ma proprio quella di lista, la cui applicazione, però, deve riguardare non solo le liste che decidano di sostenere autonomamente una candidatura alla Presidenza della Regione, ma tutte quelle coinvolte nella competizione elettorale, operando, dunque, trasversalmente.

In conclusione, l'impalcatura argomentativa seguita dal Tar Sardegna, prima, e dal Consiglio di Stato, poi, non è in grado di dissipare i dubbi in ordine alla legittimità della legge elettorale sarda, la quale mostra evidenti criticità non solo con riferimento alle soglie di sbarramento in sé e per sé considerate, in termini di eccessiva elevatezza, ma anche rispetto al loro concreto funzionamento. Infatti, anziché evitare la frammentazione, così tutelando la governabilità e l'efficacia del processo decisionale in Consiglio

comunale nei Comuni con più di 15.000 abitanti, rispetto ai quali, come è noto, è previsto anche l'eventuale turno di ballottaggio.

⁷⁷ Così Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 03614/2015, punto 4 del *Diritto*.

⁷⁸ *Ibidem*.

regionale, le soglie previste sono rivolte esclusivamente a garantire la sussistenza di un sistema politico bipolare, il quale, però, non rappresentando un interesse di rilievo costituzionale, non può in alcun modo giustificare una così evidente compressione della rappresentanza politica, come quella determinata dalle clausole stabilite dalla legge elettorale della Sardegna.

5. Ripensare la legge elettorale della Regione Sardegna

I dubbi di legittimità che si sono finora evidenziati trovano conferma nel fatto che la disciplina per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Sardegna, fissata nella l. statutaria n. 1 del 2013, rappresenta un caso isolato nel panorama della legislazione elettorale regionale. Se è vero, infatti, che esistono ulteriori esempi di leggi elettorali che contemplano clausole di sbarramento piuttosto elevate, è altrettanto vero che solo nel caso della Regione Sardegna si evidenzia uno scarto così profondo, sul piano della coerenza complessiva, tra le soglie previste e le finalità che dovrebbero raggiungere. Difatti, come mostrano anche i dati dell'ultima tornata elettorale, mentre può dirsi conseguito l'obiettivo di incentivare l'aggregazione delle forze politiche intorno alle due principali coalizioni in campo, determinando così una sorta di "bipolarismo forzato", appare, invece, del tutto mancato l'unico scopo di effettivo rilievo costituzionale, ovvero evitare la frammentazione del quadro partitico in Consiglio regionale⁷⁹, garantendo la governabilità e l'efficacia del processo decisionale.

⁷⁹ Condivide tale impostazione anche M. SIAS, *Il sistema elettorale del Consiglio regionale*, in M. BETZU, G. DEMURO, P. PINNA (a cura di), *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sardegna*, cit., 104, secondo cui «le soglie di sbarramento disciplinate dalla legge elettorale statutaria sarda, così congegnate, pur essendo tendenzialmente improntate a

Altre leggi regionali appaiono, invece, sotto questo punto di vista, decisamente più coerenti. Paradigmatica, in tal senso, la già richiamata legge elettorale della Toscana, la quale, se da un lato contempla le medesime soglie previste dalla legge elettorale sarda, vale a dire il 10% per le coalizioni e il 5% per le liste che si prestano autonomamente a sostegno di un candidato Presidente, allo stesso tempo prevede che possano accedere al riparto dei seggi solo le liste che, anche se inserite in una coalizione che abbia raggiunto il 10%, abbiano conseguito almeno il 3% del totale dei voti validi. In questo modo, dunque, la coerenza interna del sistema delle soglie appare effettivamente salvaguardata, dal momento che la clausola al 3% opera in modo trasversale nei confronti della generalità delle liste e non solo per quelle che decidono di sostenere autonomamente un candidato alla presidenza. Peraltro, rispetto al sistema adottato in Sardegna, la legge elettorale della Toscana appare anche maggiormente garantista sul piano della rappresentanza politica, laddove prevede che possano partecipare al riparto dei seggi anche quelle liste che, pur inserite in una coalizione che non sia riuscita a raggiungere il 10%, abbiano conseguito una cifra elettorale superiore al 5%.

La legge elettorale sarda, invece, non si preoccupa in alcun modo di tale evenienza. Tanto è vero che, come si è visto, è verosimile il caso in cui possa eleggere un rappresentante in Consiglio una lista che abbia conseguito meno del 2% dei voti (o addirittura meno dell'1%, come accaduto nel 2014⁸⁰), in

creare alleanze mediante la formazione di coalizioni, non mettono al riparo il Consiglio dalla frammentazione che ha spesso caratterizzato il quadro politico-partitico regionale. Infatti, nessuna soglia è prevista per i singoli gruppi di liste che appartengono a una coalizione che ottiene almeno il 10% del totale dei voti ottenuti da tutti i gruppi di liste a livello regionale».

⁸⁰ Nella tornata elettorale del 2014, infatti, ha ottenuto un seggio in Consiglio regionale la lista “la Base”, a sostegno della candidatura alla Presidenza di Francesco Pigliaru, con lo 0,71% dei voti.

quanto ricompresa in una coalizione che ha superato il 10%, e non, invece, una lista che, pur conseguendo in ipotesi più del 5%, faccia parte di una coalizione che non abbia tralasciato l'obiettivo del 10%.

Insomma, la legge elettorale sarda non soltanto non evita la frammentazione, ma comprime anche irragionevolmente la rappresentanza politica. A riprova di ciò, è sufficiente osservare la composizione dell'attuale Consiglio regionale, soprattutto se raffrontata a quella dei Consigli di altre autonomie regionali. Ebbene, mantenendo come parametro di confronto la Regione Toscana, è possibile evidenziare che, mentre nella massima Assemblea sarda sono presenti 13 gruppi consiliari⁸¹, nel Consiglio regionale della Toscana i gruppi si fermano a 7⁸². Non è tutto. Occorre, infatti, evidenziare che mentre in Sardegna i gruppi consiliari possono essere costituiti da un minimo di tre consiglieri⁸³, in Toscana un gruppo può essere

⁸¹ I gruppi consiliari presenti nell'attuale Consiglio regionale della Sardegna sono i seguenti: 1) Gruppo Alleanza Sardegna-Partito liberale italiano; 2) gruppo Alleanza verdi e sinistra; 3) Gruppo Forza Italia Berlusconi - Partito popolare europeo; 4) Gruppo Fratelli d'Italia; 5) Gruppo misto; 6) Gruppo Movimento 5 Stelle; 7) Gruppo Orizzonte comune; 8) Gruppo Partito democratico; 9) Gruppo Progressisti; 10) Gruppo Riformatori sardi; 11) Gruppo Sardegna al Centro 20venti; 12) Gruppo Sinistra futura; 13) Gruppo Uniti per Alessandra Todde.

⁸² I gruppi consiliari presenti nell'attuale Consiglio regionale della Regione Toscana sono i seguenti: 1) Forza Italia; 2) Fratelli d'Italia; 3) Gruppo misto; 4) Italia Viva; 5) Lega Toscana-Salvini Premier; 6) MoVimento 5 Stelle; 7) Partito democratico.

⁸³ Infatti, se è vero che l'art. 20, co. 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale della Sardegna prevede che «ciascun Gruppo consiliare deve essere composto da almeno quattro consiglieri», è altrettanto vero che il successivo comma stabilisce che «il Presidente del Consiglio, su richiesta degli interessati, autorizza la costituzione di Gruppi con almeno tre consiglieri, purché rappresentino partiti organizzati nei territori della Regione sarda che

costituito con l'adesione di due o addirittura di un solo consigliere regionale⁸⁴, con la conseguenza che, stando alla possibilità offerta dallo Statuto, il Consiglio regionale toscano dovrebbe presentare un numero di gruppi di gran lunga superiore rispetto a quello della Regione Sardegna. Ma è proprio la legge elettorale a scongiurare tale fenomeno, poiché l'azione della soglia "trasversale" al 3% si riflette sulla composizione dei gruppi consiliari, neutralizzando, così, l'ipotesi di un Consiglio regionale caratterizzato da un «multipartitismo estremo»⁸⁵, come accade, invece, nella Regione Sardegna.

Dietro questi dati si scorge, dunque, il vero obiettivo della legge elettorale sarda, che non è quello di evitare la frammentazione politica, ma di perseguire il "bipolarismo forzato", estromettendo dal Consiglio regionale quelle forze politiche che, pur altamente rappresentative, non intendano rientrare nella logica tradizionale centrodestra/centrosinistra.

Siamo, quindi, in presenza di un sistema bipolare a "multipartitismo estremo", a cui si associano – quasi inevitabilmente – le logiche dell'alternanza di governo, mai in discussione, in Sardegna, dall'entrata in vigore della vigente disciplina elettorale. Logiche che, anche in

abbiano presentato con il medesimo contrassegno propri candidati in tutti i collegi circoscrizionali provinciali».

⁸⁴ Difatti, l'art. 16, co. 2, dello Statuto della Regione Toscana stabilisce che «ogni gruppo è formato da almeno due consiglieri; può essere formato anche da un consigliere, se esso sia l'unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali, oppure l'unico rimanente, per effetto di successive riduzioni di componenti, di un gruppo in origine costituito da più eletti di una lista presentata alle elezioni regionali».

⁸⁵ L'espressione è riconducibile, come è noto, a L. ELIA, *Governo (forme di)*, in *Enc. dir.*, XIX (1970), 654.

considerazione della possibilità di esercitare il voto disgiunto⁸⁶, sembrano favorire la rielezione per diversi mandati dei Consiglieri regionali, i quali si alternano nel ruolo di componenti di maggioranza e opposizione, riuscendo, così, nel corso degli anni, a radicare ed estendere sempre più il proprio consenso elettorale. Tanto è vero che se si osserva l'attuale composizione del Consiglio regionale sardo, si noterà che 26 dei 58 consiglieri regionali in carica risultano uscenti dalla precedente consiliatura e che, tra questi ventisei, ben otto erano già stati eletti anche nel 2014.

Se le cose stanno così, ci sono tutte le condizioni per provare a ripensare l'attuale legge elettorale della Sardegna, senza dover attendere un intervento caducatorio della Corte costituzionale. Se non si intende rivedere al ribasso le attuali soglie, per restituire coerenza al sistema, si potrebbe introdurre una clausola che operi trasversalmente rispetto a tutte le liste in competizione e una misura di salvaguardia per quelle liste che, pur facenti parte di una coalizione che non traguardi il 10%, conseguano un importante risultato elettorale, meritando, così, di trovare rappresentanza in Consiglio regionale.

È questa solo una delle molteplici ipotesi possibili. Spetterà, infatti, alla politica valutare se e come intervenire, individuando la soluzione che, più di tutte, sia in grado di garantire le diverse esigenze coinvolte e di superare i profili di illegittimità presenti nella vigente disciplina elettorale. Ciò che,

⁸⁶ È particolarmente critico rispetto all'istituto del voto disgiunto M. COSULICH, *Sulla possibile estensione della recente giurisprudenza costituzionale (sent. n. 1 del 2014) alle legislazioni elettorali regionali. Vita e destino dei tre porcellini, post porcellum*, cit., 499 ss., secondo cui «nelle legislazioni elettorali delle Regioni che hanno abolito il listino regionale prevedendo il voto per il solo candidato alla presidenza, l'istituto del voto disgiunto finisce quindi col contrastare con il carattere diretto dell'elezione del Consiglio regionale, in quanto i voti espressi per esso non ne determinano, se non in misura residuale (ad esempio con riferimento alle liste ammesse al riparto dei seggi in quanto hanno superato, con i voti ottenuti, una clausola di sbarramento), la composizione».

invece, occorre senz'altro evitare è di ricadere in quella logica, purtroppo ancora diffusa, per cui la definizione della legge elettorale avviene non orientandosi verso il miglior sistema possibile, ma sulla base della mera contingenza politica⁸⁷, tenendo, dunque, in considerazione esclusivamente gli scenari che si intendono perseguire o quelli che si vorrebbero scongiurare nella successiva tornata elettorale⁸⁸.

Mi rendo conto che si tratta di una sfida difficile: ma proprio per questo potrebbe essere l'occasione per la classe politica regionale di mostrarsi all'altezza del suo compito. In una fase storica di crescente astensionismo, il pericolo è che la frattura tra politica e società civile si amplifichi ulteriormente, al punto da diventare non più ricomponibile. È un rischio che non possiamo permetterci.

⁸⁷ Condivisibili, sul punto, le affermazioni di M. LUCIANI, *Brevi note a chiusa*, in M. RAVERAIRA (a cura di), *Le leggi elettorali regionali. Problematiche e approfondimenti*, cit., 186, secondo cui «sono i sistemi politici che si danno i sistemi elettorali che maggiormente convengono a loro».

⁸⁸ Su quanto, invece, sarebbe importante garantire stabilità alla legislazione elettorale si v., diffusamente, M. CECILI, *La stabilità della legislazione elettorale: alla ricerca di un mito?*, in *Oss. sulle fonti* (www.osservatoriosullefonti.it), 1/2022, 122 ss.